

N. 1/11 R.C.P.

Comunicazione di decreto
emesso
dal Collegio

nel concordato preventivo

OCEM IMPIANTI, soc. coop.
a r.l. in liquidazione

Ai Sigg. Procuratori:

1. Pubblico Ministero - Sede;
2. Ufficio Registro Imprese c/o C.C.I.A.A. di Gorizia - fax 0481-531657;
3. Affissione; *(già affisso)*
4. OCEM IMPIANTI, soc. coop. a r.l. in liquidazione, con sede in Staranzano (GO), Via G. Delodda, 21, in persona del liquidatore e leg. rappr. Schiavon Monica, con domicilio eletto c/o avv. Deboni;
5. Commissario Giudiziale dott. Doretta CESCO, con studio in Udine, Via Carducci n. 48 -fax 0481-519683.

Data e firma di ricevuta del destinatario se
la Comunicazione è fatta personalmente dal
Cancelliere:



TRIBUNALE DI GORIZIA

CANCELLERIA FALLIMENTI

In esecuzione del disposto degli artt. 134 e 136, 176 o 280 o 289 del Codice di Procedura Civile, si comunica che il Collegio, il giorno 11.4.2011 nella causa controindicata, ha pronunciato fuori d'udienza e successivamente depositato nel giorno 12.4.2011 in Cancelleria, il seguente

DECRETO:

V. allegato decreto

Dalla Cancelleria addì 12.4.2011



Il Cancelliere
(Gabriella STERZAR MAREGA)

n. 1/11 R.C.P.

T R I B U N A L E D I G O R I Z I A

Il Tribunale di Gorizia, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Nicola	RUSSO	Presidente
dott. Luca	MARANI	Giudice
dott. Chiara	CAMPAGNER	Giudice rel.

- visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 160 L.F. presentato in data 10. 30.2011 da

Ocem Impianti, soc. coop. a .r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante sig. Monica Schiavon, con sede legale in Staranzano (GO), v. G. Deledda n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Deboni del Foro di Gorizia;

- letti gli atti ed esaminata la documentazione;

- visto l'atto di intervento del P.M di data 21.3.2011;

- sentito il giudice relatore;

- a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza camerale del 31.3.2011, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Ocem Impianti, soc. coop. a .r.l. in liquidazione (di seguito anche Ocem) ha presentato ricorso per concordato preventivo, fondato su un piano che prevede la cessione integrale dei propri beni e diritti, con suddivisione dei creditori in quattro distinte classi.

In particolare, il piano concordatario prospetta il realizzo dell'attivo tramite:

- a) l'esecuzione di contratto di affitto di ramo d'azienda - con opzione di acquisto al prezzo di € 250.000,00 (detratti i canoni imputati a titolo di acconto versati fino al momento dell'esercizio di detta opzione) - stipulato in data 14.2.2011 con I.T.E. soc. coop. a r.l. per il prezzo di Euro 249.000 e con durata di 36 mesi, sospensivamente condizionato al buon esito della proposta concordataria e alla conseguente richiesta di attivazione della CIGS da parte del Commissario Giudiziale, ex art. 3 l. 223/1991, contenente altresì l'impegno irrevocabile da parte

- dell'affittuaria al rilascio di idonea fideiussione assicurativa o bancaria a prima richiesta scritta da parte degli organi della procedura;
- b) la cessione dell'immobile, adibito a capannone industriale, di proprietà della società al prezzo di € 610.000, come da perizia di stima allegata (doc. 8);
 - c) la cessione del magazzino merci e materiali al prezzo di € 56.897,89;
 - d) l'incasso di crediti per un importo complessivo di € 1.300.253,96, rettificato nella memoria integrativa nell'importo di € 1.207.738,14;
 - e) le disponibilità liquide sussistenti per € 254.062,71.

Il realizzo del suddetto attivo consente:

- l'integrale pagamento degli oneri degli organi della procedura, delle spese di funzionamento della società, dei costi funzionali alla presentazione dell'istanza, dei creditori - privilegiati - appartenenti alla prima classe;
- il pagamento integrale del creditore ipotecario della seconda classe fino alla concorrenza del valore di € 610.000,00 ed il pagamento del residuo credito, degradato a chirografo, nella percentuale del 29,70%;
- il pagamento in percentuale dei creditori, chirografari, appartenenti alla terza (27,20%) e alla quarta classe (22,20%).

Il Tribunale, con decreto dd. 18.3.2011, richiedeva un'integrazione della relazione del professionista di cui all'art. 161 L.F. - con riferimento al giudizio di effettiva fattibilità del piano relativamente sia ai criteri e alle verifiche effettuate nell'attestazione di veridicità dei dati aziendali, sia ai riscontri oggettivi posti a fondamento del giudizio di effettiva fattibilità, con particolare riferimento alla solvibilità dei creditori ed alle possibilità di effettivo realizzo dei crediti; veniva altresì richiesto alla parte istante di precisare i tempi di pagamento dei creditori muniti di causa di prelazione e le modalità di pagamento degli interessi legali maturati nelle more.

In data 29.3.2011 l'istante e il professionista delegato depositavano la richiesta integrazione, e il ricorrente concludeva quindi per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, in base al piano come integrato nella memoria dd 29.3.2011.

Osserva innanzitutto il Collegio come sussistano i presupposti di natura formale - oggettivi e soggettivi - richiesti dagli artt. 160 e 161 R.D. 267/1942 (secondo il testo attualmente in vigore a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 35/2005 convertito dalla L. 80/2005 prima e dal D.Lgs. 169/2007 poi) per l'ammissione al concordato preventivo, in considerazione, in primo luogo, della natura, non revocabile in dubbio, di imprenditore commerciale della società istante (art. 1, I co. L.F.) e in considerazione del fatto che le società cooperative sono ordinariamente soggette a liquidazione coatta amministrativa, ma possono essere dichiarate fallite se svolgono attività commerciale ex art. 2545 terdecies, 1° comma c.c. novellato, e della evidente sussistenza dello stato di "crisi", desumibile dalla complessiva situazione patrimoniale, finanziaria ed economica documentata in atti, con particolare riguardo - tra l'altro - all'ingente esposizione debitoria, alla grave perdita d'esercizio risultante al 28.2.2011 e alla cessazione di fatto dell'attività d'impresa che ha condotto alla messa in liquidazione della società in data 1.2.2011.

In secondo luogo, la domanda è stata ritualmente proposta (v. art. 152 L.F., richiamato dall'art. 161, IV co. L.F.) dal liquidatore in qualità di legale rappresentante *pro tempore* (v. determina dd. 9.03.2011, per atto Notaio dott. Eligio Garelli, rep. n. 39.088, racc. n. 11.069 doc. 4), in forza dei poteri attribuitigli dalla stessa assemblea dei soci dd. 1.2.2011 di scioglimento e liquidazione (doc. 2), risultando altresì corredata (art. 161 L.F.):

- 1) da un'aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società al 28.2.2011 (doc. 5);
- 2) dallo stato analitico ed estimativo delle attività, con l'elenco nominativo dei creditori, l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione che li assistono (doc. 6);
- 3) dall'elenco dei titolari di diritti reali o personali sui beni di proprietà della debitrice (doc. 7);
- 4) dalla relazione redatta dalla dott. Catia Cenacchi (doc. 9) ai sensi dell'art. 160, II co. L.F.;
- 5) dalla relazione redatta dal dott. C. Tomba (v. doc. 10, con integrazione depositata in data 29.3.2011), professionista munito dei titoli richiesti

dall'art. 67, III co. lett. d) L.F., attestante sia la veridicità dei dati, sia la fattibilità del piano.

Ciò premesso, si rileva che, in particolare dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 169/2007 che, sostituendo il previgente art. 162 L.F., ha introdotto, in sede di ammissione, la verifica dei presupposti di cui all'art. 161 L.F., grava sul Tribunale l'effettuazione del controllo - ulteriore rispetto a quello formale, testé compiuto con esito positivo, attinente alla completezza della documentazione allegata - riguardante la veridicità dei dati esposti e la fattibilità del piano, mediante il vaglio dell'intrinseca ed estrinseca attendibilità dei giudizi di veridicità e fattibilità espressi dal professionista nominato ai sensi dell'art. 161 III co. L.F.

In particolare, recentemente è stato rimarcato in giurisprudenza (Cass. civ., sent. n. 21860 del 2010; Corte di Appello di Torino, sez. I, 20 luglio 2009) che in ossequio alla natura spiccatamente privatistica del concordato, assume rilievo preminente la volontà dei creditori, ai quali soli spetta esprimere il proprio giudizio in ordine alla convenienza della proposta.

Esula, secondo questa impostazione alla quale il Collegio aderisce, dai poteri del Tribunale il sindacato di ufficio sulla fattibilità del piano, pure sostenuta da altra giurisprudenza di merito; al Tribunale è invece rimesso un controllo di legalità, da intendersi non soltanto in senso formale, ma in senso sostanziale, teso a garantire che i creditori siano posti nelle condizioni di valutare *funditus* la proposta che viene loro presentata e di esprimere, sulla base delle informazioni ricevute, un voto consapevole.

Un rilievo centrale assume a tal fine la relazione del professionista attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, che deve essere adeguatamente motivata, fondata su riscontri oggettivi e non ipotetici e deve altresì contenere una dettagliata esposizione dei criteri e della metodologia seguiti nell'esprimere un giudizio prognostico positivo.

Segnatamente, il Tribunale è chiamato ad accertare se la relazione del professionista sia o no analitica e congruamente motivata in ordine da un lato alle verifiche svolte in relazione al profilo della veridicità, e dall'altro agli elementi che fondano il giudizio di fattibilità.

Nella specie, la relazione del dott. Tomba appare innanzitutto soddisfare il primo dei due requisiti esposti, dando adeguatamente ed esaurientemente conto delle approfondite verifiche eseguite onde accertare la corrispondenza dei dati esposti nel ricorso con quelli corrispondenti all'effettiva situazione patrimoniale della società (v., in particolare, pagg. 3-11 della relazione dd. 9.3.2011).

Il secondo giudizio non ha, come sopra esposto, ad oggetto la verifica - in concreto e nel merito - della fattibilità del piano, posto che tale compito va assolto dal professionista incaricato di predisporre l'apposita relazione, ma la delibazione circa la ragionevole prospettiva che siano effettivamente realizzabili valori prossimi a quelli indicati nel piano, sulla base di un'analisi degli elementi contenuti e delle valutazioni espresse nella relazione ex art. 161 L.F..

Il professionista ha innanzitutto rilevato nella relazione integrativa come l'integrale pagamento delle spese e oneri di procedura e dei crediti privilegiati riposi sulla liquidità esistente, sui crediti verso terzi e sui canoni rivenienti dal contratto di affitto di azienda, motivando quindi - all'esito di una compiuta e approfondita analisi e revisione di tutti gli elementi dell'attivo - il giudizio di fattibilità già delineato nella relazione originaria.

La valutazione del dott. Tomba si fonda, in particolare, su una dettagliata verifica dei crediti commerciali vantati da Ocem, distinti in due categorie, la prima comprendente quelli vantati dalla società nei confronti di fornitori commerciali, la seconda quelli maturati nei confronti di clienti commerciali, entrambi riconciliati con le risultanze della circolarizzazione, con verifica analitica della solvibilità dei singoli creditori che non hanno risposto alla circolarizzazione e con totale svalutazione dei crediti verso coloro che appaiono non solvibili o irreperibili (all. 1 alla relazione integrativa).

È stato inoltre completamente svalutato il credito vantato dalla ricorrente nei confronti di CMR soc. coop., società ammessa a sua volta a concordato preventivo dal Tribunale di Ferrara, che ha aperto il sub procedimento di revoca ex art. 173 l. fall.

6

In ordine ai crediti classificati come "crediti per fatture da emettere a clienti" e per "fatture da emettere per ritenute a garanzia", il professionista ha espresso il proprio motivato convincimento sulla loro esigibilità, fondandolo sulla verifica di eventuali rilievi o contestazioni e della corretta esecuzione dei lavori; è stata inoltre fatta propria dal professionista la prognosi favorevole in ordine ai due giudizi pendenti di cui alla scheda 9 allegata al doc. 5, espressi dal legale della società ed allegati alla relazione integrativa, mentre i crediti vantati nei confronti di società estere e in corso di accertamento giudiziale sono stati svalutati integralmente.

Quanto ai beni di magazzino e alle attrezzature, nonché all'unico immobile sono state confermate dal dott. Tomba le stime del geom. T. Scocco (v. doc. 8 e 8b allegati alla domanda).

Infine, il dott. Tomba ha dato conto di aver provveduto alla verifica fisica dell'effettiva sussistenza delle disponibilità liquide.

Il giudizio di fattibilità espresso dal dott. Tomba appare quindi nel suo complesso attendibile e condivisibile, in quanto fondato su una seria, approfondita e prudente verifica circa la sussistenza ed effettiva esigibilità dei crediti, sulle valutazioni contenute nelle perizie di stima effettuate dall'esperto, su una plausibile prospettazione della tempistica necessaria per l'acquisizione dell'attivo e il conseguente soddisfacimento dei creditori, valutata in 36 mesi dall'ammissione del concordato per il pagamento dei creditori privilegiati e in sei-otto mesi successivi per il pagamento dei creditori chirografari.

L'ulteriore verifica cui è chiamato il Collegio è nel caso in esame imposta dalla suddivisione dei creditori in quattro classi, e deve riguardare sia il rispetto, nel trattamento stabilito per ciascuna classe, dell'ordine delle cause legittime di prelazione, sia la correttezza della formazione delle classi (v. artt. 160, II co. L.F., nonché - in generale - 163, I co. L.F.).

Quanto alla prima, non sussiste alcuna alterazione delle cause legittime di prelazione, risultando previsto il pagamento integrale dei creditori assistiti da privilegio speciale o mobiliare ex art. 2751 e ss c.c., rispetto a quello solo parziale dei chirografari, ed è giustificata - con particolare

6

riferimento al creditore ipotecario degradato UGF Banca spa - dall'incapienza, attestata dalla dott. Cenacchi (professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, III co. lett. d), nella relazione giurata dd. 8.3.2011, del patrimonio immobiliare che, ove liquidato mediante vendita forzata in sede fallimentare, non risulterebbe idoneo a garantire al medesimo una somma superiore a quella prevista nel piano.

Quanto all'ulteriore verifica, la differenziazione - in due distinte classi la terza e la quarta dei chirografari, l'una (la terza) comprendente il solo creditore Vignuda spa -, appare giustificata dalla prenotazione di ipoteca di secondo grado sulla base di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto dalla Vignuda spa, sottoposta alla *condicio iuris* della giustificazione; ciò è tale da giustificare un trattamento differenziato e più favorevole rispetto agli altri creditori chirografari *ab origine*.

Dal punto di vista dell'omogeneità degli interessi economici, essa è sufficientemente garantita con riferimento alla quarta classe, se si considera che essa è composta quasi esclusivamente da fornitori.

Vanno pertanto ritenuti corretti i criteri di formazione delle quattro classi.

Un'ultima notazione ha riguardo al pagamento dei creditori privilegiati, che deve essere immediato, salvo il tempo tecnico necessario per la liquidazione dei beni ceduti in caso di concordato da attuarsi mediante *cessio bonorum*, come si ricava dall'art. 177 l. fall., che esclude dal voto i creditori privilegiati, sul presupposto del loro integrale pagamento e dall'art. 160 l. fall., che prevede una riduzione quantitativa del credito dei soggetti muniti di cause di prelazione, ma non la loro dilazione (cfr. Trib. Roma, 29 luglio 2010).

Al riguardo, la società ricorrente, su espressa richiesta di chiarimenti avanzata dal Tribunale, ha precisato che, essendo stato stimato in ca. 36 mesi dall'ammissione del concordato il tempo ragionevole di liquidazione dei beni e di realizzazione dei crediti, maturerebbero in tale lasso di tempo, rispetto all'importo dei crediti della prima classe pari ad € 514.991,73, interessi legali pari ad € 23.200, dei quali € 5.600 ricompresi nel fondo spese per gestione amministrativa della società a titolo di interessi e

rivalutazione monetaria per un anno sul debito per TFR e per la parte eccedente, pari ad € 17.600,00 coperti dalla voce "fondo rischi, sopravvenienze e cause passive" (pari ad € 250.000).

Per tutti gli esposti motivi il ricorso deve quindi trovare accoglimento, impregiudicata la doverosa verifica nel prosieguo affidata al Commissario Giudiziale, che viene nominato in persona della dott.ssa Doretta Cescon, con studio in Udine, via Carducci n. 48.

In ordine infine al deposito della somma ai sensi dell'art. 163 n. 4 L.F., può tenersi conto della quantificazione delle spese necessarie per l'intera procedura operata dalla società ricorrente, pari a Euro 110.000, ponendosi a carico della stessa l'obbligo di depositare, entro quindici giorni, l'importo di Euro 55.000, pari al 50% della somma sopra indicata.

L'elevato numero dei creditori da avvisare e informare, previa analisi delle singole posizioni, preclude il rispetto del termine stabilito dall'art. 163, II co. n. 2 L.F., che non assume peraltro - in difetto di espressa previsione di legge - carattere perentorio; va inoltre prorogato sin d'ora il termine, pure ordinatorio (così di recente Cass. 4.2.2009, n. 2706) e soggetto alla sospensione feriale (in quanto diverso rispetto a quelli di cui all'art. 36 bis L.F.), di sei mesi dalla presentazione del ricorso entro cui deve intervenire l'omologa ex art. 181 L.F..

La richiesta determinazione del limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione al compimento degli atti di cui al secondo comma dell'art. 167 L.F. va eventualmente riservata a successivo decreto (art. 167, terzo comma L.F.), previo parere del Commissario Giudiziale.

P.Q.M.

- ammette Ocam Impianti, soc. coop. a .r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante sig. Monica Schiavon, con sede legale in Staranzano (GO), v. G. Deledda n. 21, (codice fiscale 00491670311, N. Rea Go 0055962), alla richiesta procedura di concordato preventivo, sulla base del piano attestato dal professionista nella relazione ex art. 161, III co. L.F. dd.9 e 29.3.2011;
- delega alla procedura stessa la dott.ssa Micol Sabino;


- nomina quale Commissario Giudiziale la dott.ssa Doretta Cescon, con studio in Udine, via Carducci n. 48;
- ordina la convocazione dei creditori innanzi al nominato G.D. per l'adunanza del 14.7.2011, ore 9.30;
- assegna al Commissario Giudiziale termine sino al 30.6.2011 per la comunicazione dell'avviso ai creditori ai sensi dell'art. 171 L.F.;
- fissa il termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente decreto alla ricorrente, perché quest'ultima depositi presso la Cancelleria del Tribunale la somma di Euro 55.000,00, mediante versamento su libretto di deposito bancario intestato alla procedura, ex art. 163, n. 4 L.F.;
- dispone ai sensi dell'art. 182 quater 2° e 4° comma 1. fall. la prededucibilità del credito del dott. Claudio Tomba, professionista che ha attestato il piano ex art. 161, comma 3 l. fall.;
- proroga di giorni 60 il termine di cui all'art. 181 L.F.;
- manda alla Cancelleria e al Commissario Giudiziale per quanto di rispettiva competenza in ordine alla pubblicità del presente decreto, secondo quanto previsto dall'art. 166 L.F.;
- dispone che la società ricorrente esibisca i libri contabili affinché il giudice delegato possa provvedere alle annotazioni ex art. 170 L.F..

Si comunichi alla società ricorrente e al Commissario Giudiziale.

Gorizia, 11.4.2011

Il Giudice est.

Il Presidente



IL CANCELLIERE
(Gabriella STERZAR MAREGA)

Depositato nella Cancelleria del Tribunale
di Gorizia, oggi 12 APR. 2011

IL CANCELLIERE
(Gabriella STERZAR MAREGA)